

Torino, lì 9 maggio 2017

Circolare n. 5/2017

Oggetto: Novità in tema di crowdfunding per PMI

Gentile Cliente,

il crowdfunding è uno strumento di raccolta di finanziamenti mediante il web, rivolto, come dice la parola, ai piccoli investitori.

Esistono diverse tipologie di crowdfunding:

- il donation based crowdfunding, diretto a raccogliere fondi per iniziative non a scopo di lucro e senza un diritto di rimborso o un premio a favore degli investitori;
- il reward based crowdfunding, che prevede per contro un “compenso” in senso lato per i finanziatori (che può assumere le più svariate modalità, consistendo, ad esempio, se si tratta di finanziare un’opera dell’ingegno, nell’invio di una copia della stessa);
- il crowdfunding social lending, riguardante un prestito e che spesso si colloca nel contesto del microcredito;
- l’equity based crowdfunding, volto a consentire la sottoscrizione, tramite il finanziamento, di partecipazioni in società.

In Italia, la disciplina del crowdfunding è stata introdotta dal D.L. 179/2012, però esclusivamente nella versione dell’equity based crowdfunding e riguardava solo Start up e piccole e medie imprese (PMI) innovative.

Sono PMI le imprese con numero di occupati in media durante l’anno inferiore o uguale a 250 e con fatturato d’importo pari o inferiore a 50 milioni di euro o alternativamente con un totale attivo di Stato Patrimoniale inferiore o uguale a 43 milioni di euro.

Il comma 70 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 ha esteso la possibilità di utilizzare il crowdfunding alle PMI non innovative. Tuttavia, nel caso di Srl, non era stato eliminato il divieto di offrire al pubblico il proprio capitale sociale (articolo 2468, comma 1, del Codice Civile), rendendo impossibile questo tipo di finanziamento.

Ma la manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha finalmente esteso anche alle PMI costituite in forma di Srl la possibilità di offrire il proprio capitale al pubblico con il crowdfunding anche tramite portali per raccolta capitali.

Sdoganato il divieto di collocazione presso il pubblico delle quote di partecipazione al capitale delle Srl, sono stati introdotti altri due principi per facilitare l’investimento nel capitale delle Srl:

1. viene previsto che lo statuto della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie di quote;
2. viene disposto che nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, stabilito dall’articolo 2474 del codice civile, non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Le novità introdotte dalla manovra dovranno essere recepite dalle PMI costituite in forma di Srl con modifica dello Statuto tramite atto notarile.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti